



COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA



ORIGINALE

Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 50

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addi **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
MIOROTTI ANDREA	ASSESSORE	Presente
TOGNALI GESSICA	CONSIGLIERE	Presente
POMA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BACHRATA' ADRIANA	CONSIGLIERE	Assente
MARTINELLI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
RIVADOSSI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
BUZZI GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	08
Totale assenti	03

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR. MATTEO TONSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 23.12.2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORNO, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 08 dell'ordine del giorno: "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", dando atto delle motivazioni di carattere normativo che impongono all'Ente di provvedere alla periodica ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Borno in società di diritto pubblico e/o di diritto privato in controllo pubblico, ponendo particolare attenzione alla partecipazione detenuta nella società "Funivia Boario Terme-Borno" S.p.A., di cui l'Ente è il maggiore azionista, ed a quelle riferite a società locali la cui finalità sociale è l'erogazione di servizi pubblici di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento di finalità istituzionali in favore dei soci stessi, ragione per la quale non si ritiene necessario provvedere a disporre la razionalizzazione né, tantomeno, l'alienazione.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, così come sopra riportata;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 19.06.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175*";
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21.12.2018 di adozione delle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni;
- gli indirizzi emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti e pubblicati in data 08.11.2022 per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 20 del succitato D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede:

- che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1);
- che i Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Pubbliche Amministrazioni rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (comma 2);

RILEVATO che il provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente deve individuare le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2016, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. n. 75/2016. Le attività ammesse, previste dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2016 consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche:

- a) quelle previste dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 75/2016, che dispone che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) quelle in società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014;
- c) quelle in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, previste dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca;
- d) quelle in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- e) partecipazioni, non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- f) quelle in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 75/2016);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti Pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 75/2016);
- che abbiano conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore ad Euro 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lettera d) ed art. 26, comma 12quinqes, D.Lgs. n. 75/2016);
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 75/2016);

- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f), D.Lgs. n. 75/2016) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 75/2016);

EVIDENZIATO:

- che le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (articolo 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2016);

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società ed i piani di razionalizzazione delle medesime sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al Dipartimento del Tesoro ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente (articolo 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2016);

- che la mancata adozione dei provvedimenti prescritti agli Enti Locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti (articolo 20, comma 7, D.Lgs. n. 75/2016);

- che per la razionalizzazione periodica delle società si procede a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (articolo 26, comma 11, D.Lgs. n. 75/2016);

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. n. 75/2016 devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

EVIDENZIATO che, per tutte le società detenute dal Comune di Borno, sussistono le condizioni per il mantenimento delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2016;

CONSIDERATO che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica sono stati istruiti dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in conformità ai criteri meglio descritti in premessa;

VISTI il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **approvare**, per le ragioni meglio indicate in premessa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2016, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

detenute dal Comune di Borno, alla data del 31.12.2023, e la correlata relazione tecnica, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di **prendere atto**, come indicato nella documentazione di cui al punto precedente, che per tutte le società detenute dal Comune di Borno sussistono le condizioni per il mantenimento delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2016;

4) di **demandare** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario la trasmissione dell'esito della presente procedura:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
- alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, attraverso l'applicativo "Con.Te";

5) di **dare atto** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in ottemperanza alle previsioni dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7) di **disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

8) di **dare atto**, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica e contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr.ssa Viola Gheza)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MATTEO TONSI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno , li . .

N. _____ REG. PUBBL.

La sujestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
